

RACCOMANDAZIONE SUI PRESTITI PER MOSTRE

Gruppo di lavoro: GIULIANA ERICANI (coordinatrice) LUCIA FERRUZZA, DANIELE JALLA, FEDERICA MANOLI, ALESSANDRA MOTTOLA MOLFINO

RACCOMANDAZIONE SUI PRESTITI PER MOSTRE

7

Premessa

L'attività espositiva e i prestiti per le mostre temporanee rientrano nei compiti istituzionali dei musei e fanno parte dei doveri di comunicazione e messa in valore delle collezioni. Le mostre devono essere "laboratori" di idee e di esperienze per i musei, soprattutto quando li vedono protagonisti del patrimonio dei territori e dei paesaggi culturali di cui sono espressione e rappresentazione.

Con questa Raccomandazione ICOM-Italia intende rafforzare i principi etici che devono governare l'azione dei musei e le loro responsabilità verso il pubblico e afferma, dunque, con forza, in base al proprio Codice Etico, che **le opere non devono essere usate come merce o strumentalizzate a fini commerciali e/o politici.**

Per il **Codice etico di ICOM**, infatti

2.16. "Le collezioni museali sono costituite a fini di pubblico interesse e non possono essere considerate fonte di reddito."

3.1. "Le collezioni sono testimonianze primarie: La politica delle collezioni del museo deve chiaramente indicare il valore delle collezioni come testimonianze primarie. Tale politica non deve essere impostata unicamente in base alle tendenze culturali del momento o agli usi contingenti del museo."

Questi principi, come hanno evidenziato i professionisti museali nel corso di incontri appositamente dedicati nel 2018 all'analisi del Codice Etico di Icom, **sono spesso disattesi a causa:**

- **di un uso strumentale della movimentazione di opere d'arte di grande notorietà**, richiesto dai responsabili di governo in ragione di una 'diplomazia culturale', motivata talvolta da accordi di natura diversa, politica e commerciale, con altri Paesi;
- **della sempre più diffusa richiesta di pagamento di una tariffa (loan fee) per ottenere i prestiti**, anche quando siano destinati a mostre organizzate per scopi scientifici ed educativi e rientrino quindi in uno dei compiti fondamentali del museo, quello "di sviluppare il proprio ruolo educativo e di richiamare un ampio pubblico proveniente dalla comunità, dal territorio e dal gruppo di riferimento" (Codice Etico, art. 4);
- **del frequente affidamento a società private o partecipate non solo dell'organizzazione di esposizioni temporanee, ma anche della loro ideazione**, con l'effetto di limitare fortemente la progettazione da parte dei professionisti del museo, conoscitori delle collezioni permanenti, e di individuare temi e contenuti delle mostre in base alle previsioni di maggior profitto;
- **dell'orientamento sempre più netto degli investimenti pubblici in direzione di eventi effimeri**, di maggiore evidenza e risonanza nel presente, a scapito di una politica costante e lungimirante volta a sostenere e rafforzare gli istituti della cultura, come i musei e le biblioteche.

2

Si assiste così, in Italia, al proliferare di mostre che non hanno alcun nesso con la missione del museo, con le sue collezioni, con il patrimonio materiale e immateriale del suo territorio, con tutti i rischi già evidenziati da ICOM Italia nella **Raccomandazione del 2008 *Mostre-Spettacolo e Musei: i pericoli di una monocultura e il rischio di cancellare le diversità culturali***, (Cfr. <http://www.icom-italia.org/images/documenti/mostre%20vs%20musei.pdf>), **raccomandazione che mantiene intatta la sua validità e viene qui richiamata.**

In Italia la materia dei prestiti è regolata dal **Codice dei beni culturali e del paesaggio** (D.Lgs 42/2004). all'art. 48 c.3 e, per i prestiti all'estero, all'art. 66, c.2. Queste norme condizionano l'autorizzazione al prestito di beni d'interesse culturale alle **esigenze di conservazione e integrità dell'opera** e, per i beni di proprietà statale, anche alle **esigenze di fruizione pubblica**. Un successivo decreto ministeriale, il **DM 29 gennaio 2008**, ha definito con maggiore precisione, come previsto dallo stesso Codice, i criteri di valutazione, le procedure e le modalità da adottare, emanando **Linee guida** (ALL.1), elaborate da un'apposita Commissione ministeriale, che aveva tenuto conto tra l'altro delle indicazioni dell'*Atto di indirizzo ministeriale sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei* (DM 10 maggio 2001, ambito VI) e delle Raccomandazioni del 2005 del gruppo di esperti insediato dal Consiglio dell'Unione europea (cfr. *Lending to Europe. Recommendation on collection mobility for European Museums*) (ALL.2). In esse sono anche sintetizzate, oltre alle motivazioni per non autorizzare il prestito ("ragioni per non prestare"), anche "le ragioni per prestare".

Le modifiche normative intervenute dal 2014 a oggi hanno cambiato le procedure di autorizzazione ministeriale ai prestiti di beni d'interesse culturale e individuato i soggetti che intervengono nelle varie fasi, diversi a seconda della proprietà dei beni e, nel caso dei musei statali, del livello di autonomia. Sebbene un gruppo di lavoro della Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio abbia analizzato la materia, chiarendo la complessa procedura in atto, e abbia formulato alcune proposte, **il Ministero non ha prodotto finora un aggiornamento delle Linee guida del 2008.**

ICOM Italia ritiene che le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio e i principi e i criteri indicati nelle Linee guida del 2008 siano ancora valide, ma rileva che non sempre esse sono rispettate. Quindi

RACCOMANDA

- **al MIBACT:**
 - di non disattendere quanto previsto dall'art.66 del Codice BCP, in particolare alla lett. a) e b), che prevede che non debbano uscire dal territorio nazionale le opere per le quali lo spostamento può costituire un rischio materiale di danneggiamento o perdita e quelle che costituiscono il nucleo fondamentale dell'esposizione di un museo, archivio o biblioteca. A questo articolo era collegato nelle Linee Guida l'invito, disatteso, a predisporre in ogni istituto un **elenco delle opere così dette "indisponibili"**;
 -

- di rispettare le valutazioni tecnico-scientifiche dei direttori e dei restauratori responsabili delle collezioni, che dovranno essere dirimenti e non superate da altre logiche;
 - di non subordinare la concessione di un prestito al pagamento di una tariffa (*loan fee*) e non accettare di pagare una tariffa (*loan fee*) per i prestiti richiesti, fermo restando la possibilità di valutare una compensazione delle spese connesse (costi relativi alle procedure amministrative, agli interventi di manutenzione, conservazione preventiva e restauro, alla preparazione per la movimentazione dell'opera prestata, per attività di studio e valorizzazione, etc.);
 - di prevedere in futuro delle forme di finanziamento a mostre di elevato valore culturale organizzate da musei, anche non statali, facenti parte del *Sistema museale nazionale*, per promuovere la qualità dell'offerta culturale anche nelle aree non interessate dal turismo di massa;
 - di mettere a punto un sistema informatico di gestione dei prestiti per la semplificazione delle procedure, che consenta tra l'altro la rilevazione del numero di mostre e di prestiti autorizzati e della quantità di opere movimentate.
- ***all'ANCI, all'UPI, al Coordinamento Cultura delle Regioni e alla Conferenza Episcopale Italiana:***
 - di fare propria questa Raccomandazione di ICOM Italia e di emanare una direttiva indirizzata a Comuni, Province, Regioni ed Enti ecclesiastici per sollecitare che le mostre da questi finanziate siano organizzate sulla base di criteri scientifici documentati, e per far rispettare l'autonomia decisionale del Direttore e del Conservatore in materia di programmazione culturale e gestione delle collezioni.
Pur tenendo conto dell'autonomia degli Enti locali, tale direttiva dovrebbe contrastare l'applicazione di tariffe di prestito (*loan fees*), che crea situazioni di disparità a danno di alcuni musei, segnalando invece l'opportunità che i musei richiedano, nelle concessioni dei prestiti, una compensazione delle spese connesse (costi relativi alle procedure amministrative, a interventi di conservazione preventiva, di manutenzione, restauro, preparazione per la movimentazione dell'opera prestata e per attività di studio e valorizzazione, etc.)
 - ***ai professionisti dei musei***
 - che ogni prestito sia obbligatoriamente accompagnato dal parere scritto del Direttore/ Responsabile delle collezioni che ne motivi l'opportunità da un punto di vista scientifico e culturale e la fattibilità tenuto conto dello stato di conservazione dell'opera e dei rischi collegati alla sua movimentazione;
 - che gli accompagnatori siano scelti tra "tecnici specifici" e che siano presenti in ogni fase della movimentazione delle opere;
 - che le diarie degli accompagnatori delle opere rispondano a criteri oggettivamente calcolati, sulla base di tabelle nazionali;
 - che i Curatori e Direttori non accettino compensi personali da parte degli organizzatori privati (anche se operano in spazi pubblici).